

COMUNE DI MARTIS

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ENTRATE

D.LGS 446/1997

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 25.02.2003

Modificato con delibera di C.C.n. 36 del 25.09.2003

Modificato con delibera C.C.n. 7 del 19.03.2007

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ENTRATE

(DECRETO LEGISLATIVO N° 446/97)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art 1 -Ambito di applicazione.

Art. 2 -Principi generali.

TITOLO II STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO PRIMO

Statuto del contribuente.

Art. 3 -Statuto del contribuente.

Art. 4 -Chiarezza delle norme regolamentari.

Art. 5 -Certezza delle norme.

Art. 6 -Pubblicità dei provvedimenti comunali.

Art. 7-Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.

Art. 8-Avvviso bonario.

CAPO SECONDO

Rapporti con i contribuenti.

Art. 9-Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.

Art.10-Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.

Art. 11-Servizio assistenza del contribuente.

CAPO TERZO

Ravvedimento ed esimenti.

Art. 12-Oggetto.

Art. 13-Cause ostantive.

Art. 14-Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi.

Art. 15-Regolarizzazione di altre violazioni.

Art. 16-Procedura.

Art. 17-Errore scusabile.

Art. 18-Cause di non punibilità.

Art. 19-Rinvio.

CAPO QUARTO

Diritto d'interpello.

Art. 20-Oggetto.

Art. 21-Materie oggetto di interpello.

Art.22-Procedura.

Art. 23-Effetti.

Art.24-Competenza.

CAPO QUINTO

Compensazione tra crediti e debiti tributari.

Art. 25-Oggetto.

Art. 26-Compensazione verticale.

Art. 27- Compensazione orizzontale.

Art. 28-Competenza sulla dichiarazione di compensazione.

Art. 29-"Conto corrente" del contribuente.

CAPO SESTO

Termini e interessi.

Art. 30-Unificazione dei termini di accertamento, liquidazione, rimborso.

Art. 31-Misura degli interessi moratori.(Abrogato con delibera c.c.n.7 del 19.03.07)

CAPO SETTIMO

Accertamento con adesione.

Art. 32-Oggetto dell'adesione.

Art. 33-Ambito dell'adesione.

Art.34-Effetti della definizione.

Art. 35-Responsabile del procedimento.

Art.36-Attivazione della procedura su iniziativa del comune.

Art. 37-Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente.

Art.38-Svolgimento del contraddittorio.

Art. 39-Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente.

Art. 40-Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 41-Modalità di pagamento.

Art. 42-Perfezionamento dell'adesione.

TITOLO III ENTRATE COMUNALI

Art. 43-Definizione delle entrate.

Art. 44-Regolamento per tipologie di entrate.

Art. 45-Aliquote, tariffe, prezzi.

Art. 46-Agevolazioni,riduzioni ed esenzioni.

TITOLO IV GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 47-Forme di gestione delle entrate.

Art. 48-Soggetti responsabili delle entrate

Art. 49-Attività di verifica e controllo

Art. 50-Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Art. 51 -Poteri ispettivi

Art. 52-Liquidazioni ed accertamenti.

Art. 53-Accertamento delle entrate non tributarie.

Art. 54- Sanzioni

TITOLO V ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 55-Riscossione volontaria.

Art. 56-Riscossione coattiva.

TITOLO VI ATTIVITA'CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI.

Art. 57 -Tutela giudiziaria.

Art. 58 -Autotutela.

Art. 59 -Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Art. 60 -Rimborsi

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 -Norme abrogate

Art. 62- Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 63 -Entrata in vigore del regolamento.

Art. 64 -Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 65- Rinvio dinamico

Art. 66-Importi minimi esigibili e rimborsabili

Art. 67-Modalità di versamento tributi locali.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Martis.
2. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre non derogate, e le norme regolamentari comunali particolarmente sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Principi generali.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

TITOLO II STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO PRIMO

Articolo 3 - Statuto del contribuente.

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 2, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 4 - Chiarezza delle norme regolamentari.

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 5 - Certezza delle norme.

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

Articolo 6 - Pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo secondo del titolo II di questo regolamento.

Articolo 7 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra l'altro:
 - vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, i termini di accertamento, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
 - viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente regolamento;
 - viene istituito il servizio per gli adempimenti tributari di cui al successivo articolo 11.

Articolo 8 - Avviso bonario.

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

CAPO SECONDO RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 9 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.
3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e

patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 in materia di interpello.

Articolo 10 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

Articolo 11 - Servizio assistenza del contribuente.

1. L'Ufficio tributi presta servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso.
2. Le dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi possono essere presentate direttamente all'ufficio preposto oppure mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.

CAPO TERZO RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 12 - Oggetto.

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Articolo 13 - Cause ostative.

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 14 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omissi.

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
 - b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;

Articolo 15 - Regolarizzazione di altre violazioni.

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento l'interessato regolarizza la posizione e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
 - b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;
2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.
3. In caso di violazioni non incidenti sul pagamento del tributo, salvo quanto previsto negli articoli seguenti in tema di esimenti, la regolarizzazione può avvenire senza applicazione di sanzioni se l'obbligo è assolto entro tre mesi, con l'applicazione delle sanzioni previste nelle lettere b) e c) del primo comma di questo articolo, se l'obbligo è assolto nei termini rispettivamente fissati da quelle due disposizioni.

Articolo 16 - Procedura.

1. Competente alla gestione della procedura è il soggetto gestore delle entrate comunali.
2. Per i tributi per i quali fosse previsto il versamento su liquidazione dell'amministrazione, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione integrativa nel termine stabilito dall'articolo 15 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. L'amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma.

Articolo 17 - Errore scusabile.

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Articolo 18 - Cause di non punibilità.

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Articolo 19 - Rinvio.

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

CAPO QUARTO DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 20 - Oggetto.

1. Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 50 della legge n. 449/97 e 52 del D. Lgs. n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 21 - Materie oggetto di interpello.

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.

Articolo 22 - Procedura.

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 24, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.
4. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
5. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Articolo 23 - Effetti.

1. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate

sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 22.

4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente all'attività del contribuente posta in essere successivamente alla notifica della più recente interpretazione in materia, inviata da parte dell'Ente impositore.

Articolo 24 - Competenza.

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 22 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO QUINTO COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 25 - Oggetto.

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

Articolo 26 - Compensazione verticale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 27 - Compensazione orizzontale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni

precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- d) l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 28 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione.

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

Articolo 29 - "Conto corrente" del contribuente.

1. Il soggetto gestore della riscossione predispone ed invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.
2. Nell'avviso sono esposti i crediti che l'amministrazione ha già riconosciuto al contribuente e gli stessi, ove ne ricorrano i presupposti, sono portati a compensazione delle somme ancora dovute. In questo caso non sono dovute le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 27 e 28.
3. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso, ovvero l'errata indicazione del dovuto contenuta nello stesso, non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.
4. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
5. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'avviso, è tenuto a comunicare al soggetto gestore della riscossione gli elementi errati indicati nell'avviso.
6. Le avvertenze di cui al 3° ed al 5° comma di questo articolo sono esposte negli avvisi.

CAPO SESTO TERMINI E INTERESSI

Articolo 30 - Unificazione dei termini di accertamento, liquidazione, rimborso.

1. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione dei tributi comunali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione ovvero, se non sussiste l'obbligo di dichiarazione, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo.
2. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di tre anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso. Sono fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge.
3. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi dal giorno del pagamento non dovuto.

Articolo 31 - Misura degli interessi moratori.

Abrogato con delibera di C.C.n. 7 del 19.03.2007

CAPO SETTIMO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 32 - Oggetto dell'adesione.

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Articolo 33 - Ambito dell'adesione.

1. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.

Articolo 34 - Effetti della definizione.

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

Articolo 35 - Responsabile del procedimento.

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 36 - Attivazione della procedura su iniziativa del comune.

1. Il gestore delle entrate può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
 - b) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - c) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
 - d) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

Articolo 37 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente.

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il gestore delle entrate procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il gestore delle entrate procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Articolo 38 - Svolgimento del contraddittorio.

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Articolo 39 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente.

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
3. Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.
4. Il comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato

- telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
5. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Articolo 40 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare:

- la motivazione dell'accertamento;
- la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;
- l'ammontare delle sanzioni dovute;
- la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).

2. Il comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

Articolo 41 - Modalità di pagamento.

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, qualora la somma globale superi euro 258,23 (lire 500.000), è consentito il pagamento in un massimo di numero otto rate bimestrali, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
3. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso euro 2.582,28 (lire 5.000.000), il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 42 - Perfezionamento dell'adesione.

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

Articolo 43 - Definizione delle entrate.

1. Sono disciplinate dal presente regolamento i tributi Comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi i canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Articolo 44 - Regolamenti per tipologie di entrate.

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell' anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento ed i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro i 30 giorni dell'approvazione, e resi pubblici entro lo stesso termine, mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 45 - Aliquote, tariffe e prezzi

1. La Giunta Comunale propone le aliquote e le tariffe e il Consiglio Comunale le approva tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge relativi alle entrate di propria competenza.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l' approvazione del Bilancio di Previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza il Dirigente Responsabile del Settore, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi .
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote e tariffe fissate per l'anno in corso.

Articolo 46 -Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o Regionali, successivamente all' entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non hanno necessità di essere disciplinate mediante regolamenti si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari, o, se ciò è consentito dalla legge 0 dalla norma regolamentare possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO IV GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 47 -Forme di gestione delle entrate.

1. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in base alla previsione di cui all'art.52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere tacitamente rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n.724.
3. La gestione delle entrate prescelta deve uniformarsi a criteri di trasparenza, economicità, efficienza e migliore fruibilità per i cittadini.

Articolo 48 -Soggetti responsabili delle entrate.

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell' Ente i Dirigenti responsabili del Settore al quale risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione le risorse di Entrata, determinate e specificatamente collegate all'attività svolta dal settore medesimo.
2. Con provvedimento dirigenziale il Responsabile del Settore designa, per ogni singola entrata tributaria di competenza del settore medesimo, un responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'entrata stessa; il Dirigente responsabile del settore determina inoltre le modalità per l' eventuale sostituzione del responsabile in caso di assenza.
3. Il responsabile di cui al precedente comma 2, cura in particolare:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie previste in apposito regolamento o disposizione legislativa);
 - b) predispone i ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva per l' apposizione del visto di esecutività da parte del Dirigente responsabile del settore;
 - c) predispone gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l' esterno da sottoporre alla sostituzione del Dirigente responsabile del Settore;
 - d) presta la propria collaborazione all'ufficio legale dell'Ente se costituito o al difensore tecnico abilitato a difendere lo stesso nelle varie fasi del contenzioso tributario;
 - e) predispone le pratiche per rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi e regolamenti necessari per l' applicazione del tributo.

Articolo 49 -Attività di verifica e di controllo.

1. I Responsabili di ciascuna entrata di cui al precedente art. 48, comma 2, provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e in generale di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. La Giunta Comunale individua i criteri sulla base dei quali devono essere effettuati i controlli, stabilisce le modalità, le risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi, individua infine il limite dei crediti entro i quali il responsabile provvede alla rinuncia del credito stesso.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n° 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. dal 7 al 13.
4. In particolare di ogni singola entrata deve evitare ogni spreco dell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare il risultato.
5. Il responsabile avvalendosi di poteri previsti dalle norme vigenti, può disporre l'invio di questionari o richiedere chiarimenti ai contribuenti o agli utenti prima dell'emissione di provvedimenti di accertamento
6. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97 comma 5 lettera b), anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate, i soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 50 -Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.

1. Sono responsabili delle diverse entrate non tributarie i Dirigenti responsabili dei Settori ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.
2. Con provvedimento dirigenziale il Responsabile del settore designa, per singola entrata non tributaria di competenza del settore medesimo un responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'entrata stessa; il Dirigente responsabile del settore determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del responsabile in caso di assenza.

Articolo 51 -Poteri ispettivi.

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Articolo 52 -Liquidazioni ed accertamenti.

1. La liquidazione, gli accertamenti in rettifica o d'ufficio delle entrate, sono effettuati nel rispetto dei termini di decadenza indicate dalle leggi o dai regolamenti.
2. Sia per le entrate tributarie sia per le altre entrate, deve essere notificato al soggetto passivo apposito atto sul quale sono indicati il presupposto di imposta o del canone, il periodo di riferimento, l'aliquota o la tariffa applicata, l'importo dovuto, le modalità di pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

3. Il provvedimento di liquidazione o di accertamento o l'atto di contestazione afferente alle entrate di qualsiasi natura, deve essere notificato al soggetto passivo, nei termini di prescrizione, nei modi stabiliti dalle singole leggi o dai regolamenti.
4. Il suddetto atto può essere notificato anche mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
5. Nel caso in cui il servizio sia affidato in gestione nelle forme di cui all'art. 52 del d.Lgs n. 446/97, le suddette attività sono svolte interamente dal concessionario.

Articolo 53 -Accertamento delle entrate non tributarie.

1. L' entrata è accertata, quando esistendo idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per tutte le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell' utenza, il provvedimento di accertamento è emesso dal Dirigente responsabile del Settore. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al Servizio Finanziario e verifica il rispetto dell ' applicazione della tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell ' esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali delle gestione, rimanendo salva la possibilità della loro re iscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell' esercizio finanziario.

Articolo 54 -Sanzioni.

1. Le sanzioni relative alle entrate di natura tributaria, di cui ai decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 sono disciplinate sulla base dei criteri indicate nel D.Lgs. 472/97. Il Funzionario Responsabile è tenuto alla sua puntuale osservazione secondo i criteri e le modalità ivi stabilite. Le violazioni delle norme dei tributi comunali sono soggette alle sanzioni amministrative stabilite dai decreti legislativi 471, 472, 473 del 18.12.1997. L'irrogazione di dette sanzioni competono al funzionario responsabile del relativo tributo e l'applicazione delle stesse è commisurata ai seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione,
 - b) comportamento del trasgressore,
 - c) condizioni economiche e sociali dello stesso,
 - d) personalità del trasgressore anche alla luce dei suoi precedenti fiscali,
 - e) attenuazione delle sanzioni nei casi di atti e fatti positivi posti in essere dal trasgressore,
 - f) inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva,
 - g) applicazione del principio del *favor rei*, nei casi in cui ricorre.
2. Le violazioni relative ad entrate di natura non tributaria sono soggette alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti. L'irrogazione di sanzioni per violazioni di natura non tributaria competono al responsabile del servizio.

3. Salvo diversa disposizione di legge e ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
4. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è rappresentato dal funzionario che ha accertato la violazione.

TITOLO V

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 55 -Riscossione volontaria.

1. La riscossione volontaria delle entrate è effettuata secondo le norme di leggi o dei singoli regolamenti.
2. Possono essere regolamentate forme di semplificazione della riscossione come il versamento diretto, il versamento tramite conti correnti bancari o postali o in via telematica.

Articolo 56 -Riscossione coattiva.

1. I. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione del Regio Decreto n. 639 del 1910. Il Comune può affidare la riscossione coattiva al concessionario di cui al decreto Legislativo 112/99, sulla base della convenzione accessoria di cui all'art.3 dello stesso decreto.
2. Non si procede alla riscossione di nessuna entrata quando la somma dovuta dal debitore sia inferiore a € 10,33 ed in ogni caso non si procede alla riscossione di crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.
3. Qualora ne ricorrano i motivi, il Comune può adire il giudice ordinario per il recupero di crediti inerenti le entrate non tributarie, purchè il dirigente responsabile del settore fornisca idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

TITOLO VI

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

Articolo 57 -Tutela giudiziaria.

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione in via preventiva per singola entrata o per più entrate purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Articolo 58 -Autotutela

1. L' Amministrazione nella persona del Dirigente responsabile del Settore al quale compete la gestione del tributo o dell ' entrata non tributaria, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
 2. In pendenza di giudizio l' annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall ' analisi dei seguenti fattori:
grado di probabilità di soccombenza dell' Amministrazione;
valore della lite;
c) costo della difesa;
d) costo della soccombenza e costo derivante da inutili carichi di lavoro;
 3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il Dirigente responsabile del settore, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
 4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Dirigente responsabile del settore procede all' annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell' atto e in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) doppia imposizione;
b) errore di persona;
c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- Non si procede ad annullamento di provvedimenti per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Articolo 59 -Crediti inesigibili o di difficile riscossione.

1. Alla chiusura dell' esercizio su proposta del Responsabile del servizio interessato, previa verifica del Responsabile del Servizio Finanziario e su conforme parere dell' organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del Servizio finanziario, in apposito registro e conservati in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

Articolo 60 -Rimborsi.

1. Il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Dirigente responsabile del Settore su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell' avvenuto pagamento.
2. In deroga a eventuale termine di prescrizione disposta dalle leggi tributarie, il Dirigente responsabile del settore può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall' Ente, ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 61 -Norme abrogate.

1. Con l' entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 62 -Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 63 -Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2003, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 64 -Casi non previsti nel presente regolamento.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto Comunale;
 - c) i Regolamenti comunali

Articolo 65 -Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraccitata.

Articolo 66 –IMPORTI MINIMI ESIGIBILI E RIMBORSABILI

Integrato con delibera di C.C.n. 7 del 19.03.2007

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 168 art.1 della Legge 27.12.2006 n. 296 si stabilisce di uniformare gli importi di tutti i tributi comunali fino alla concorrenza dei quali i versamenti sono dovuti e i rimborsi sono effettuabili.
2. Tale valore minimo è quantificato in € 6,00 (sei/00); pertanto sono esigibili gli importi dovuti dai contribuenti come tributi comunali se sono pari o superiori a € 6,00 e rimborsabili gli importi uguali o superiori a € 6,00.

Articolo 67 –MODALITA' DI VERSAMENTO TRIBUTI LOCALI.

Integrato con delibera di C.C.n. 7 del 19.03.2007

1. Il Consiglio Comunale avendo recepito la norma contemplata nell'art.1 comma 166 della Legge 296/2006, stabilisce che il pagamento dei tributi locali dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo;
2. A fare data dal prossimo mese di giugno(2007), è data la possibilità a tutti i contribuenti di effettuare i pagamenti ICI attraverso il Modello F24.

Il presente Regolamento delle entrate, costituito da n.65 articoli :

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25.02.2003 atto n.6
- E' stato pubblicato all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.02.03 al 15.03.03
- E' entrato in vigore il 1 gennaio 2003

Martis li 25.02.2003